

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene delegato a provvedere alla registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto presso il competente Ufficio del Registro e a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena operatività all'associazione, compresa la richiesta di iscrizione al RUNTS e la facoltà di apportare al presente atto Costitutivo tutte le modifiche formali richieste dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore per l'iscrizione.

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene individuato quale soggetto Referente per l'invio dell'atto di costitutivo agli uffici regionali, come indicato nella Determinazione Dirigenziale DD 278/A1700A/2022 del 01/04/2022.

Successivamente all'iscrizione presso il RUNTS ed alla definizione della procedura per il riconoscimento quale Distretto del Cibo secondo la procedura suindicata, il Presidente dell'Assemblea assumerà la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

**SETTIMO** - I diritti ed obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura senza criteri discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, le norme sull'amministrazione e sull'ordinamento dell'ente, sono tutte meglio dettagliate nello statuto di cui infra, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

**OTTAVO** - Il presente atto costitutivo e relativi allegati ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n. 117/2017 sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta di bollo.

#### **STATUTO**

Accordo del "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese"

#### **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R "Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", viene definito l'Accordo del Distretto Chierese-Carmagnolese (di seguito Accordo di Distretto), regolato dagli articoli seguenti.

Il presente accordo è regolato altresì dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e successivo DM n. 106 del 15 giugno 2020 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

NORME GENERALI (art. 8, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

**Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto**

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese include i territori dei seguenti comuni: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone.

**Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento**

A seguito del riconoscimento, il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese assumerà la forma giuridica di "Associazione Ente del Terzo Settore", ai sensi, del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117. La costituenda Associazione Ente del Terzo Settore assumerà la denominazione **"Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese Ente del Terzo Settore"** con facoltà di utilizzo dell'acronimo ETS."

La locuzione "Ente del Terzo Settore" dovrà essere utilizzata negli atti a rilevanza esterna.

L'associazione potrà ottenere il riconoscimento giuridico ed acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 16 DM 106 del 15 giugno 2020.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese", il Presidente dell'Assemblea, di cui all'art. 12 (dodici) del presente Accordo, assume la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione si provvederà ad individuare le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra i soggetti aderenti.

**Art. 3 Scopo e finalità dell'Accordo di Distretto**

L'Accordo di Distretto è definito al fine di perseguire l'obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

**Il presente accordo non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate.**

In particolare, il Distretto di propone di:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;

- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

#### **Art. 4 Attività**

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, e con quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, l'Associazione il Distretto del Cibo potrà svolgere le seguenti **attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 primo comma lettere e), f), i):**

- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017.**

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione potrà, anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile del territorio e delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attivare la governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti del territorio Chierese-Carmagnolese;
- promuovere l'immagine e le attività del territorio Chierese-Carmagnolese con l'utilizzo di una piattaforma comune d'informazione e comunicazione via web;
- incentivare l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del distretto;
- favorire e promuovere le produzioni del Distretto con apposito marchio e disciplinare;
- favorire l'innovazione, la competitività e le possibilità occupazionali del tessuto produttivo agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- favorire i processi e gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e del settore agroalimentare nel suo complesso;

- tutelare la biodiversità e la qualità del paesaggio espressi dagli ordinamenti colturali anche al fine di incrementare l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dagli agroecosistemi e dagli ecosistemi naturali del territorio;
- individuare possibili misure di finanziamento che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- stimolare l'adesione all'Associazione documentando i vantaggi specifici derivanti dalla partecipazione ad una rete in grado di attivare la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

**MODALITA' E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI (art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

**Art. 5 Aderenti all'Accordo del Distretto del Cibo**

Possono aderire all'Accordo:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche tra comparti afferenti alla filiera agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli aderenti all'Accordo di Distretto hanno diritto a partecipare alla vita e all'attività dell'associazione e hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Accordo di Distretto;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accordo di Distretto.

L'adesione al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo (di cui al seguente art. 10) a maggioranza entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;

- versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È rimesso ad apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero di rinnovo.

La decadenza di un aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- dimissioni;

- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme del Distretto del Cibo, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto.

I soggetti "aderenti" al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto (di cui all'allegato 1 del presente documento) inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;

- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento.

In ogni caso la procedura di ammissione sarà conforme al disposto dall'art. 23 del D.Lgs 117/2017.

**Art. 6 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto.**

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed

associate, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti/impegni:

- imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi e le attività del Distretto che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell'accoglienza in azienda, interventi di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e con interesse alla promozione congiunta dei prodotti elencati nella Raccolta dei Disciplinari del Prodotti del Distretto;
- imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
- impegno ad utilizzare prodotti prevalentemente locali;
- impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale;
- altri requisiti ritenuti in sintonia con le finalità del Distretto.

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo del Distretto del Cibo.

#### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

##### **Art. 7 Organi del Distretto del Cibo.**

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R) E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

##### **Art. 8 Assemblea del Distretto.**

L'Assemblea del Distretto è l'organo sovrano cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con le condizioni previste per l'adesione.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 (dieci) giorni prima della data della

riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono conformi a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017.

E' vietato il voto segreto.

#### **Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea**

Spettano all'Assemblea del Distretto tutte le competenze di cui all'art. 25 del D.Lgs 117/2017 e in particolare:

- nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 10;
- nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
- procedere all'esame del preventivo di spesa;
- procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo;
- deliberare le linee di indirizzo del Distretto;
- approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- approvare l'importo della quota associativa;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
  - deliberare sulla responsabilità degli organi del Distretto
- MODALITA' DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

#### **Art. 10 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, sempre in numero dispari, da un massimo di undici membri, comunque non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni all'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 117/2017, e che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e la maggioranza dei membri è nominata con selezione tra i soggetti aderenti promotori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese".

#### **Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
- attuare il Piano del Distretto e redigere una

relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, per approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto e successiva trasmissione alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;

- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuove le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
- predispone il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
- proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti o società;
- deliberare la motivata decadenza degli aderenti.

#### **Art. 12 Il Presidente (Soggetto Referente)**

Il Presidente dell'Assemblea del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta.

All'atto costitutivo può essere nominato un Presidente pro tempore per una durata minore, ma non inferiore a 6 (sei) mesi.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente riveste il ruolo di Legale Rappresentante del Distretto del Cibo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per il Presidente dell'Associazione "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese".

#### **Art. 13 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti**

La vigilanza sulla Associazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte. La nomina avviene in base a quanto

previsto dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017

Il Revisore è nominato e nominato dall'Assemblea del Distretto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

**FINALITA' DEL PIANO DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

#### **Art. 14 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto**

Il Piano del Distretto viene redatto su mandato dell'Assemblea del Distretto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

**OBIETTIVO GENERALE:** il Piano è definito al fine di fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi o correlati alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

##### 1. Identità, Riconoscibilità e Sviluppo del Territorio

- Valorizzazione del ruolo strategico del territorio del Distretto per la produzione di alimenti nell'ambito della Città Metropolitana di Torino
- Valorizzazione delle produzioni locali della loro qualità e delle loro proprietà nutrizionali
- Valorizzazione e riscoperta della cultura e storia del territorio
- Valorizzazione del paesaggio agrario
- Incremento dell'attrattività dei territori
- Innovazione in tutti i segmenti della filiera agroalimentare nel rispetto dei punti precedenti

##### 2. Coesione e inclusione sociale

- incremento dell'attrattività per gli investimenti nel settore agroalimentare locale
- incremento dell'occupazione in agricoltura
- formazione del personale coinvolto
- educazione ambientale e alimentare
- potenziamento del ruolo dell'agricoltura sociale
- potenziamento dei servizi per agevolare il passaggio generazionale presso le aziende agricole

##### 3. Integrazione attività di prossimità territoriale

- strutturazione e integrazione delle filiere

- potenziamento di servizi condivisi per la distribuzione e vendita

#### 4. Sicurezza alimentare

- tutela dei consumatori e tracciabilità dei prodotti

#### 5. Sostenibilità ambientale

- recupero delle pratiche tradizionali e integrazione con elementi di innovazione

- promozione delle tecniche colturali sostenibili (produzione integrata, biologico)

- potenziamento e valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal territorio

- riduzione dello spreco alimentare

### **Art. 15 Durata e struttura del Piano del Distretto**

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;

- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente Accordo di Distretto;

- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto dall'art. 9 del presente Accordo di Distretto.

### **Art. 16 Patrimonio**

Il patrimonio del Distretto è formato da:

- importo delle quote associative;

- lasciti testamentari e donazioni di terzi;

- proventi dell'attività associativa;

- ogni bene mobile, immobile e utilità comunque pervenute al Distretto nello svolgimento delle proprie attività.

**Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.**

**E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a**

favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi del distretto, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

#### **Art. 17 Bilancio**

Il Distretto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la redazione secondo le formalità di cui al numero 2 dell'art. 13 D.lgs n. 117/2017, ricorrendone i requisiti.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio oppure entro 6 (sei) mesi in caso di particolari e documentate difficoltà.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

#### **Art. 18 Libri Obbligatori**

L'associazione deve tenere, in conformità all'art. 15 Dlgs n. 117/2017:

- il libro degli associati;
- il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi.

#### **Art. 19 Scioglimento**

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

**In caso di scioglimento il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dall'art. 45 D.lgs n. 117/2017, viene devoluto ad altri enti del terzo settore con osservanza delle norme previste dall'art. 9 D.lgs n. 117/2017.**

#### **Art. 20 Disposizioni generali.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Le spese del presente atto sono a carico del Distretto. Le parti acconsentono ai sensi della vigente normativa sulla privacy ed **antiriciclaggio** al trattamento dei dati personali da parte del notaio rogante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto integralmente e personalmente da me Notaio, in parte a mano ed in parte dattiloscritto.

Di detto atto è stata data lettura parte da me e parte da persona di mia fiducia, alla mia continua presenza, ai comparenti i quali, su mio interpello, lo confermano e con me lo sottoscrivono alle ore venti e venti minuti.

Quale atto occupa undici fogli per quaranta intere facciate

e fin qui della quarantunesima.

In originale firmato:

BALDI Ugo

Alessandro SICCHIERO

Ivana GAVEGLIO

PRINICIFI Francesco

SCIMONE Ferdinando

Antonio SIBONA

Carlo VERGNANO

Giorgio ALBERTINO

Angelina PAOLANTONIO

RAIMONDO Gianfranco

Alessandra TOSI

GRANDE Giuseppe

Silvio CERUTTI

POCHETTINO Luca

Laura MARTINI

Angelita MOLLO

Mario MOSCHIETTO

Lodovico GILLIO

Agostino AMBRASSA

Gabriella MOSSETTO

Sergio GAIOTTI

Renato FILIPPA

Bruno CORNIGLIA

Roberto MARAZZI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-  
MENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL 82/2005, CHE SI  
TRASMETTE AD USO AMMINISTRATIVO.